

Comune di Rifreddo (Cuneo)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 39 del 27.09.2016 di approvazione progetto definitivo della variante parziale n. 11 del P.R.G.C.

Deliberazione Consiglio Comunale n. 39 del 27.09.2016: VARIANTE PARZIALE N. 11 AL P.R.G.C. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7, DELLA L.R. 05/12/1977, N. 56 E S.M.I.. ADOZIONE PROGETTO DEFINITIVO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che il Comune di Rifreddo è dotato di P.R.G. approvato con D.G.R. n. 75 - 769 del 15/10/1985 e successive varianti regolarmente approvate;
- che a seguito di intervenuti fabbisogni ha avviato la formazione di una variante allo strumento urbanistico vigente, come descritto dettagliatamente nella relazione;
- che è stato a tal fine conferito incarico alla Società di Ingegneria TAUTEMI Associati s.r.l. con sede in Cuneo;
- che le modifiche di cui si tratta si qualificano come variante parziale ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. 56/77 e s. m. ed i. in quanto:
 - a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
 - b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
 - d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
 - e) non incrementano oltre il 4% la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG, in quanto il Comune ha una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, e che non è stata attuata la previsione di P.R.G. relativa ad aree residenziali di completamento e nuovo impianto almeno nella misura del 70%;
 - f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento essendo il comune dotato di popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
 - g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
 - h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Le modifiche inoltre non interessano aree esterne o non contigue a nuclei edificati e comunque aree non dotate di opere di urbanizzazione primaria come illustrato all'interno della relazione;

- che il Piano ha una capacità insediativa residenziale prevista di 1.525 ab.;
- che nel complesso delle varianti approvate dal presente comune ai sensi del c. 5, art. 17 della L.U.R. è garantito il rispetto dei parametri riferiti alle lettere c), d), e), f) del precedente elenco e, più precisamente:
 - punti c) e d): la dotazione delle aree per servizi di cui all'art. 21 della L.U.R., per la quale è assentito un incremento / riduzione di $\pm 0,5$ mq/ab corrispondente a mq 762,5 (ab 23.872 x 0,5), ha subito nel complesso delle varianti parziali sino ad oggi approvate una riduzione pari a mq. 406.

Con la presente variante non operano modifiche interessanti tali ambiti, pertanto le modifiche di tale settore rientrano nel limite consentito (vedasi schema riassuntivo);

- punto e): si ribadisce che il P.R.G.C. ha una C.I.R. prevista pari a 1.525 ab. che non ha subito incrementi;

- punto f): relativamente all'incremento del 6% ammesso per le attività economiche si puntualizza che sono presenti aree produttive. Si precisa che con la presente variante, relativamente a questi ambiti, non si apporta alcuna modifica di Superficie Territoriale, pertanto la situazione inerente la capacità insediativa di questo settore, con lo sfruttamento della possibilità di ampliamento di cui all'art. 17 comma 5, lettera f) della L.U.R., risulta essere quella della Variante Parziale 10 (vedasi schema riassuntivo);

La Superficie Territoriale delle aree produttive è pari a mq. 142.695 e l'incremento ammesso del 6% è pari a mq. 8.561. Nel complesso delle varianti sino ad oggi approvate si è determinata una riduzione di superficie territoriale pari a mq. 14.902 quindi rimangono ancora a disposizione mq. 23.463 (8.561 + 14.902) per future esigenze.

- Si riporta di seguito la tabella riassuntiva di quanto detto in precedenza.

TABELLE RIASSUNTIVE PER LE VERIFICHE DI CUI ALL'ART.17, C.5

Variante 1996	<i>Capacità Insediativa Residenziale (C.I.R.)</i> 1.525		S.T. aree Produttive
	Variazione servizi (art. 21 L.U.R.) +/- 0,5	Incremento 4%	142.695
			0,06
	762,5 mq	mc	8.561 mq

<i>Varianti parziali</i>	<i>aree servizi mq.</i>	<i>aree residenziali mc.</i>	<i>aree produttive Sup.Ter. mq.</i>
VP 1	/	/	/
VP 2	/	- 2.848	+ 3.407
VP 3	- 406	/	/
VP 4	/	/	/
VP 5	/	- 446	- 17.227
VP 6	/	/	/
VP 7	/	/	/
VP 8	/	- 2.700	/
VP 9	/	+ 1.520	/
VP 10	/	+ 1.180	- 1.082
VP 11	/	/	/
TOTALE MODIFICHE	- 406	- 3.294	- 14.902
RESIDUO A DISPOSIZIONE	- 1.168,5 mq	- 3.294 mc	23.463 mq
	+ 356.5mq	+ increm. 4%	

– che, dal momento in cui non ricorrono le condizioni di cui al comma 9 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m. ed i., la presente variante è stata assoggettata al procedimento di VAS svolgendo la fase di Verifica di Assoggettabilità, mediante la predisposizione del Rapporto Preliminare, contemporaneamente all'adozione preliminare così come precisato nella D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016;

– che il Comune di Rifreddo ha con Atto di Determinazione n. 25/Area 3 in data 15.09.2016 ha individuato presso l'Ufficio Urbanistica del Comune di SALUZZO l'Organo Tecnico Comunale atto a svolgere gli adempimenti necessari ai fini V.A.S. inerenti la Variante Parziale nr. 11;

– che, a seguito dell'adozione del progetto preliminare di variante è stato richiesto ai soggetti con competenza in materia ambientale individuati (tra i quali si prevede di consultare il Settore competente della Provincia di Cuneo, l'A.S.L. CN1 e l'A.R.P.A. Piemonte) il parere ambientale ai

sensi del c.2, art.12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. al fine di verificare l'assoggettabilità della variante alla fase di Valutazione;

- che il progetto preliminare è stato adottato con D.C.C. n. 035 in data 26.07.2016 e successivamente inviato ai soggetti con competenza ambientale;
- che, con propria determina dirigenziale n. 2674 del 31/08/2016 la Provincia di Cuneo-Settore Tutela Ambiente ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento evidenziando alcuni rilievi di cui si è tenuto conto nella redazione del Progetto Preliminare;
- che, con nota prot. 69160 del 11/08/2016, A.R.P.A. Piemonte Struttura Semplice _ Attività di produzione ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento dettando alcune considerazioni di cui si è tenuto conto nella redazione del Progetto Preliminare;
- che, con nota prot. 88437 del 02/06/2016 la A.S.L. CN1 Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento, evidenziando alcuni argomenti dei quali si dà atto nella relazione del Progetto Preliminare;
- con verbale in data 20.09.2016 l'Organo Tecnico, istituito ai sensi dell'art.7 della L.R. 40/98, in conformità con i pareri resi dai soggetti Competenti in materia ambientale ha ritenuto di escludere dalla procedura di valutazione la presente variante urbanistica;
- che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti;
- che a seguito della pubblicazione non sono pervenute osservazioni sul progetto preliminare;
- che la Provincia ha espresso parere di regolarità tecnica e di compatibilità con il P.T.P. e progetti sovracomunali della variante;
- che per concludere l'iter di formazione della presente variante occorre tenere conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e prendere atto delle mancate osservazioni pervenute da parte dei privati;
- che, per quanto è a conoscenza di questa Amministrazione, la presente variante non è incompatibile con piani o progetti sovracomunali;

VISTI:

- il P.R.G. vigente;
- il progetto di variante redatto dal tecnico incaricato;
- la L.R. 56/77 e s. m. ed i. ed in particolare l'art. 17, commi 5 e segg.;
- il D.Lgs 152/06 e s.m. ed i.;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 della D. Lgs. 267/00

Dopo ampia discussione in merito;

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 07, voti favorevoli: 07, voti contrari n. ==, astenuti n. ==

DELIBERA

- 1) di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 2) di recepire le indicazioni formulate dai soggetti competenti secondo le indicazioni dell'Organo Tecnico, modificando ed integrando le norme di attuazione e la relazione;

3) che la Provincia di Cuneo ha espresso parere positivo di regolarità tecnica e compatibilità con il P.T.P e progetti sovra comunali;

4) di approvare la variante parziale n. 11 al P.R.G. vigente ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. 56/77 e s. m. ed i., costituita dai seguenti elaborati:

a. *Relazione*;

b. *Norme di Attuazione e tabelle di zona*;

5) di dare atto che si intendono soddisfatte tutte le condizioni poste dai commi 5 e segg., dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

6) di dichiarare che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti;

7) di dare atto, per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, che non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali;

8) di dare atto che la presente variante viene assoggettata alla procedura di V.A.S. con lo svolgimento della Verifica di Assoggettabilità contestualmente alla fase di adozione preliminare così come previsto nella D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016;

9) di precisare che le previsioni contenute nella presente variante non contrastano con le misure di salvaguardia di cui alla D.G.R. n. 20 - 1442 del 18/05/2015 (Adozione Piano Paesaggistico Regionale);

10) di dare atto che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Sig. INFOSSI Geom. Claudio cui si da mandato per i successivi adempimenti;

Successivamente

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 07, voti favorevoli: 07, voti contrari n. ==, astenuti n. ==

DELIBERA

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.

* * * * *